

SISTEMA EUROPEO BANCHE CENTRALI

Il **Sistema europeo delle banche centrali** (SEBC) comprende, a norma dell'articolo 106 del Trattato che istituisce la Comunità europea ([Trattato di Maastricht](#)), la Banca centrale Europea e le Banche Centrali Nazionali dei **27** Stati membri dell'Unione europea.

Secondo l'articolo 105, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, oltre all'obiettivo principale del mantenimento della stabilità dei prezzi il SEBC *"sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità"* agendo *"in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza"*.

Tali obiettivi (definiti dall'articolo 2 del trattato di Maastricht) sono:

- il raggiungimento ed il mantenimento di un elevato livello di occupazione
- una crescita sostenibile e non inflazionistica.

Il paragrafo 2 del medesimo articolo 105 del trattato indica inoltre quelle che sono le funzioni fondamentali del SEBC:

- definire e attuare la politica monetaria per l'area dell'euro
- svolgere le operazioni sui cambi
- detenere e gestire le riserve ufficiali dei paesi dell'area dell'euro
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

Tra le altre funzioni della Banca si possono inoltre elencare:

- il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno dell'area dell'euro
- la possibilità di acquisizione delle informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento dei propri compiti dalle autorità nazionali competenti (gli istituti di statistica, l'[ISTAT](#) in Italia) o direttamente dagli operatori economici
- la possibilità di intrattenere relazioni operative con istituzioni ed organi dell'Unione europea, ed al di fuori dell'Unione europea, negli ambiti di competenza dell'eurosistema

Distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali

Art. 32 statuto (SIGNORAGGIO)

32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.

32.2. Fatto salvo l'articolo 32.3, l'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.

32.3. Se, dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.

32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19. Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del

SEBC. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.

32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.

32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.

32.7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Indipendenza

Conformemente all'articolo 108 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, **né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo.**

Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_centrale_europea

<http://www.ecb.int/ecb/html/index.it.html>

Fabio calzavara, 22 Gennaio 2008